

Regolamento di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto in particolare l'art. 18-*bis* del citato decreto legislativo, ai sensi del quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, stabilisce i requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali da possedersi da parte delle persone fisiche che intendono svolgere l'attività di consulente finanziario in materia di investimenti;

Sentita la Banca d'Italia;

Sentita la Consob;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data

Vista la nota del con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

(Definizioni)

1. Per "Albo" si intende l'albo delle persone fisiche consulenti indipendenti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. Per "consulente finanziario" si intende la persona fisica in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali di cui al presente regolamento che, iscritta all'Albo, in indipendenza ed autonomia dagli altri soggetti abilitati, esercita professionalmente nei confronti del pubblico, senza detenere denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, la prestazione dell'attività di consulenza finanziaria in materia di investimenti di cui all'articolo 1, comma 5-*septies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Per "organismo" si intende l'organismo di cui all'articolo 18-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2

(Requisiti di professionalità)

1. Coloro che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea in economia e commercio, in giurisprudenza o altro diploma di laurea a questi equipollente per legge, o i corrispondenti titoli di studio di primo livello, "Laurea (L)", di cui al decreto 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica. I titoli di studio conseguiti all'estero sono considerati equipollenti sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'organismo.
2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo occorre, altresì, dimostrare una appropriata conoscenza specialistica in materia giuridica, economica e finanziaria, per gli aspetti connessi alla prestazione di consulenza finanziaria, da accertarsi tramite il superamento di una prova valutativa indetta dall'organismo, secondo le modalità stabilite dall'organismo medesimo;
3. Ai fini della permanenza dell'iscrizione all'Albo, occorre altresì la maturazione periodica annuale di crediti formativi nelle materie di cui al comma 2, attraverso la partecipazione alla formazione e all'aggiornamento professionale nella misura e secondo le modalità stabilite dall'organismo medesimo.

Art. 3

(Esenzione dalla prova valutativa)

1. Fermo restando il possesso del titolo di studio di cui all'articolo 2, comma 1, sono esonerati dalla prova valutativa di cui all'articolo 2, comma 2:
 - a) i promotori finanziario regolarmente iscritti al relativo albo;
 - b) i funzionari di banca o di impresa di investimento, addetti ad uno servizi di investimento previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, o al settore della commercializzazione di prodotti finanziari della banca, ovvero personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa, o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti servizi di investimento, ovvero responsabile del controllo;
 - c) i funzionari di banca o di impresa di investimento o di SGR che hanno prestato il servizio di gestione individuale;
 - d) gli agenti di cambio.
2. Ai fini dell'esonero dalla prova valutativa i soggetti di cui al comma 1 devono produrre documentazione attestante lo svolgimento della propria attività professionale per almeno tre anni nel quinquennio precedente la data di richiesta di iscrizione all'Albo.

3. La documentazione da produrre per l'attestazione del possesso dei requisiti di professionalità di cui al comma 1, lettera b), deve includere una dichiarazione autentica resa dal legale rappresentante del soggetto presso il quale è stata svolta l'esperienza professionale, attestante l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione all'Albo è stato addetto, le mansioni ricoperte ed il relativo periodo di svolgimento.

3. La dichiarazione di cui al comma precedente può essere resa anche dal dirigente munito di firma sociale, ai sensi dello statuto, preposto alla funzione della gestione e dell'amministrazione del personale.

Art. 4

(Situazioni impeditive che escludono il requisito della professionalità)

1. Non possono essere iscritti all'Albo, ove sussistano le condizioni indicate nei commi successivi, coloro che per almeno i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti:

- a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento o a procedure equiparate;
- b) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa;
- c) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in intermediari finanziari nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dall'elenco generale o da quello speciale ai sensi dell'articolo 111, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- d) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese nei cui confronti sono state irrogate, in relazione a reati da loro commessi, le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

2. Non possono altresì essere iscritti all'Albo, ove sussistono le condizioni indicate nei commi successivi, coloro che nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

3. Ai fini di cui al comma 1, le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 5, l'impedimento di cui al comma 1, lettere a) b) e c), opera quando, con riferimento alle stesse situazioni, siano stati adottati provvedimenti

sanzionatori ai sensi della normativa del settore bancario, mobiliare o assicurativo, condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile, provvedimenti ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, delibere di sostituzione da parte dell'organo competente, ovvero provvedimenti della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 70, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'impedimento di cui al comma 1, lettere d) ed e), opera in ogni caso. Sono fatte salve le ipotesi in cui sia intervenuta la riabilitazione.

5. Ricorrendo le situazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c) gli interessati, anche ai fini della valutazione di cui al comma 7, ne danno comunicazione all'organismo, dichiarando la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la cancellazione dall'elenco generale o da quello speciale ai sensi dell'articolo 111, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dandone prova con idonei elementi. Entro trenta giorni dalla comunicazione degli elementi da parte dell'interessato, l'organismo comunica a quest'ultimo la propria motivata decisione in merito alla sussistenza dei requisiti di professionalità. Nelle more della valutazione il consulente finanziario non viene iscritto e se iscritto è sospeso dalle funzioni.

6. Ai fini della valutazione di cui ai commi 5 e 7 e al di fuori dei casi previsti al comma 4, gli interessati comunicano all'organismo gli eventuali provvedimenti, condanne o delibere della stessa specie di quelli indicati al comma 4 di cui siano stati destinatari.

7. L'organismo valuta nuovamente la posizione dell'interessato, ai sensi del comma 5, qualora sopravvengano i fatti previsti al comma 4, ovvero altri fatti nuovi che possano avere rilievo ai fini della valutazione.

8. L'impedimento di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) ha la durata di tre anni decorrenti dall'adozione dei relativi provvedimenti o dal verificarsi dei fatti di cui al comma 2. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura sia stato adottato su istanza dell'imprenditore, di uno degli organi d'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato.

Art. 5

(Requisiti di onorabilità)

1. Non possono essere iscritti all'Albo coloro che:
 - a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile o nei cui confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni o nei cui confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, frode, riciclaggio, quali indicati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Non possono essere iscritti all'Albo coloro nei confronti dei quali sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvi gli effetti della riabilitazione e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'organismo.

Art. 6

(Requisiti di indipendenza ed incompatibilità)

1. Non possono essere iscritti ovvero mantenere l'iscrizione all'Albo coloro che:

a) non dichiarino al momento dell'iscrizione e non conservino per tutto il periodo dell'iscrizione la piena indipendenza ed autonomia da:

1) altri soggetti abilitati all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento;

2) imprese di assicurazione;

3) altri soggetti che emettono o intermediano prodotti finanziari;

- b) svolgano altra attività o assumano altro incarico, a qualsiasi titolo, nei confronti dei soggetti di cui alla lettera a);
- c) rientrino in una delle cause di incompatibilità determinate dalla Consob, con proprio regolamento, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 5, lettera c), del decreto legislativo n. 58/1998.

2. L'accertamento della mancanza ovvero della perdita dei requisiti di indipendenza o il determinarsi di una causa di incompatibilità comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 18-bis, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 58/1998 con provvedimento motivato emanato dall'organismo.

Art. 7

(Requisiti patrimoniali)

1. L'iscrizione all'Albo è consentita previa sottoscrizione di un'assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale che copra la responsabilità derivante da negligenza professionale che operi per tutto il periodo d'iscrizione e che assicuri una copertura di almeno 1.000.000 di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 1.500.000 di euro all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo.

Art. 8

(Disposizioni finali e transitorie)

1. I professionisti già operanti nella prestazione dell'attività di consulenza finanziaria alla data del 31 ottobre 2007, titolari della relativa iscrizione all'Agenzia delle Entrate, con il prescritto codice di partita iva, che abbiano svolto tale attività per un periodo complessivamente non inferiore a tre anni nell'ultimo quinquennio, con un fatturato non inferiore ad euro 15.000,00 per anno, sono esonerati dal superamento della prova di cui all'articolo 2, comma 2, purché in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 2, comma 1. Ai fini dell'esonero, l'iscrizione all'Albo deve essere richiesta entro il 30 giugno 2008.

Il presente decreto.....